

Costituzione del Vicariato.

(Estratto dell'opera col titolo *I capitoli del Comune di Firenze. Inventario e Regesto*, pubblicati da C. GUASTI; vol. I, da pag. 408 a 412, o a pag. 413, 437. Firenze, Cellini, 1866).

Costituzione del Vicariato di Anghiari.
(Firenze, nel Palazzo dei Priori.)

1385, 4 gennaio, Indizione 9.

I Priori delle Arti e Gonfalonieri di giustizia, Gonfalonieri di compagnie, XII Buonomini, Capitani di parte Guelfa e VII consiglieri di Mercanzia; considerato come essendo la città, contado e distretto d'Arezzo sotto il dominio e governo del Comune di Firenze, « et ut incole dictorum locorum salubricis gubernentur, quiete vivant, et boni in suis substantiis conserventur, et mali penis debitibus arceantur », fu ordinato che in quel contado stiano oltre i potestà due vicari, e come a uno di questi vicari furono assegnati gl' infrascritti luoghi; volendo ora procedere all'ordinamento di questo vicariato, assegnandogli autorità, famiglia, salari ec.; deliberano — 1. Che nel detto vicariato e negli infrascritti luoghi debba stare pel Comune di Firenze un cittadino fiorentino popolare e guelfo, che si chiami *Vicarius Anglaris, Verone, Vallis Capresis, Montanine, Pontenani*, e degli altri luoghi a lui commessi e sotto descritti; e alla sua elezione si proceda per tratta, come portano gli ordinamenti del Comune di Firenze; e sia primo vicario quello già estratto; e il suo ufficio cominci col 15 gennaio, come già è stato disposto. 2. Che i luoghi di questo vicariato siano gl' infrascritti, con le loro ville

e corti, e con tutto ciò che si comprende nei loro territori e confini, quantunque non sia qui specificato: *Terra seu castrum Anglaris, castrum Pianettoli, castrum Sorci, castrum Montis Angutelli, castra seu fortilitie Collis et Castiglioncelli, castrum Toppolis, commune Carciani, villa Caligliani, castrum Plebis Sancti Stefani, fortilitie Petrenere, commune Rocche Cinghiate, castrum Mignani, castrum Baldignani, ville ac palatia de Colclungo, et locus Sigliani, locus de Tramontone, locus de Aquafredda, castrum Ruoti et eius ville, castrum Sintilliani, commune Bulciani et Bulcianelli, commune Valsavignonis, villa et locus Civitelle, Fratelle, Schiantacappa, commune Branciotini, Calcine, Monteverde, locus Latiliani, locus Palatii de Migliari, commune Cerignonis, villa Canaleccie, Giunperete, commune Capresis cum eius villis, commune Clusii, commune Rocche Vezani, villa Gargiani, commune Frassinete, villa Signane, villa Peze, villa Sorcie, commune Campi, villa de Montecchio, commune Sarne, villa Paete, villa Ame, commune Rassine, commune Valenzani, commune Sancte Mamme, commune Catenarie, commune Savorgnani, commune Subiani, Penine, commune Lorenzani, commune Bibbiani, Belfiore, commune Fallone, commune Carde, commune Castri Focognani cum Valle Castelli, commune Sancti Ladii, Talla, commune Bagnone, commune Pontenani, commune Caprarie, commune Gelli Quiscardi, curia Montis Agudi supra Tallam, commune Castilionis Fivocchi, commune Penne, ville Castilionis olim Ubertinorum. Nel 21 febbraio 1385, Ind. 9, furono aggiunti al vicariato d'Anghiari: villa Serre, villa Gargiani et medietas ville seu villarum Gresse perchè l'altra metà dicesi appartenere agli Ubertini e formino parte della potesteria di Chiusi. Che villa seu locus Possine e villa Otelli siano della potesteria di Subbiano. Villa Sancti Petri de Frassinio sia della potesteria di Pontenani, villa Montarfonis sia della potesteria Civitellis vallis Ambre; la giurisdizione criminale della corte, Rocche Monte de Murto, al vicario d'Anghiari, e la giurisdizione civile ad Guidonem de Petramata; gli uomini del Comune di Corezi appartengano al vicario d'Anghiari dall'omicidio alla magagna, e l'altra giurisdizione poi appartenga ad comitem Guidonem, et Ricciardum de Mutiliana sive de Balneo. 3. Che chiunque verrà tratto a tale ufficio dalle borse*

per ciò ordinate o da ordinarsi, si abbia per legittimo vicario, senz' altra solennità o prova. 4. Che la sua principale residenza debba essere nel castello o terra d' Anghiari. — Quindi, volendo stabilire la potestà e balia del vicario, deliberano — 5. Che primieramente debba avere autorità sopra i detti castelli, terre e luoghi, e sulle persone quivi esistenti e abitanti, procurando di difenderle, conservarle e mantenerle nell' obbedienza del Comune di Firenze e della parte Guelfa. 6. Che contro quelli che facessero o tentassero di fare cosa contraria all' onore e allo stato del Comune di Firenze debba procedere alla denuncia o accusa, e anche sommariamente e in ogni tempo, nonostante le ferie, e investigare la verità per mezzo di qualunque tormento, e i colpevoli punire realmente e personalmente, anche colla morte, se il delitto lo richieda; avendo egli in quelle parti l' autorità del Comune di Firenze, il mero e misto impero, ed ogni maggiore giurisdizione. 7. Che possa conoscere, procedere e definire in tutte le cause civili e criminali, che fossero fra gli stipendiati del Comune di Firenze, e contro gli stessi stipendiati per delitti commessi nel vicariato. 8. Che se in qualche luogo del vicariato verrà commesso malefizio, o fatta rissa, tumulto o rumore, debba ciascun potestà portarsi colla famiglia sul luogo, prendere i malfattori; e quando fossero stipendiati del Comune di Firenze, mandarli al vicario, perchè li punisca. E se il vicario o la sua famiglia prenderanno qualcuno, del cui delitto dovesse conoscere un potestà, si mandi a lui; e se di quella causa o delitto non appartenesse la cognizione nè al vicario nè al potestà, si mandi il malfattore in Firenze, al rettore cui spetta. 9. Che tutti gli uomini del vicariato, a qualunque castello, terra o luogo appartengono, e gli stipendiati del Comune quivi esistenti, debbano obbedire a quel vicario nelle cose spettanti al suo ufficio e all' onore del Comune di Firenze, sotto le pene che saranno da lui imposte. 10. Che il vicario non possa assentarsi senza la licenza voluta dagli ordinamenti del Comune di Firenze. 11. Che niun forestiero entri in quella terra senza licenza del vicario; ed entrandovi, si presenti a lui, e nella sua assenza, al potestà. 12. Che il vicario vigili alla custodia di quei luoghi, e procuri che sia fatta col minore incomodo e dispendio degli abitanti. 13. Che non esiga o faccia esigere, per suo interesse, veruna

gabella o pedaggio nel vicariato. 14. Che in quei luoghi faccia assegnare e preparare nei debiti tempi case e alloggi *[stantias]* per gli stipendiati che vi mandasse il Comune. 15. Che debba personalmente, almeno una volta il mese, visitare i castelli, le terre e i luoghi del vicariato; o, essendo impedito, vi mandi il suo cavaliere compagno; e in tali occasioni, nè egli, nè il cavaliere compagno, nè veruno della sua comitiva, possano chiedere, o ricevere niente da quelle Comunità, università e luoghi e particolari persone, e neppure mangiare con gli uomini del Comune o luogo, o a spese loro; dovendo vivere tanto il vicario quanto la famiglia a proprie spese in qualunque luogo. 16. Che debba avere e tenere un sufficiente e buono notaro per suo cavaliere compagno, ed un altro buono ed esperto notaro, sei donzelli vestiti colla stessa divisa, e ventitre famigli; tutti poi veri guelfi, che non siano della città o del contado d' Arezzo, nè di luogo vicino al territorio del vicariato dentro le dieci miglia; a pena di lire 500, così pel vicario come per gli altri. Il cavaliere e il notaro abbiano divieto da quell' ufficio per due anni, alla stessa pena. E tenga poi sette cavalli continuamente. 17. Che il detto vicario abbia lire 2400, compreso il salario della comitiva e tutto; da riscuotersi sulla cassa dei Castelli del Comune, colla ritenzione di due soldi per lira, in quei termini e con quelle polizze e solennità che si usano col vicario *Vallis Nebule*. 18. Che faccia scrivere la comitiva e i cavalli nei libri della Condotta degli stipendiati al principio del suo ufficio, come suol farsi col vicario *Vallis Nebule*; e faccia le consegne e le mostre, dovendo i consegnatori del Comune farne rassegna in quella parte del vicariato dove si trova la sua famiglia, scriverne i difetti e consegnarli in scritto all' ufficio della Condotta, perchè si detraggano dal salario le appuntature *[paulature]*, com' è consueto; e gli ufficiali forestieri consegnatori facciano le condanne nei difetti della famiglia di questo vicario come per gli altri ufficiali del contado e distretto fiorentino. 19. Che debba giurare presso il giudice della Camera e Gabella di esercitare bene e lealmente l' ufficio, dando mallevadore per 10000 lire. 20. Che debba mandare le condanne, che egli farà, alla Camera degli atti della città di Firenze, dentro trenta giorni dalla condanna, a pena di lire 500 per qualunque condanna che non avesse fatto rimettere. 21. Che

non lasci imporre nuova gabella o pedaggio, senza espressa licenza del Comune di Firenze, nè fare ordinamenti contro i Capitoli del Comune. 22. Che qualunque divieto fatto in qualunque tempo circa al portare dai luoghi del vicariato alla città o nel contado di Firenze, grano, biado, vino, olio, vettovaglie o qualsiasi grascia, s'intenda revocato; potendo chiunque liberamente portare i detti generi, nè quel vicario o potestà o ufficiale del vicariato possa impedire i conduttori, a pena di lire 500: salve le gabelle e i pedaggi, che legittimamente fossero dovuti a forma degli ordini. 23. Che niuna persona del vicariato osi portare fuori del territorio del Comune di Firenze grano, biado, vino, olio, carni da macello [*macellabiles*], cacio, carni salate, cinghiale [*porcum silvestrem*] o capriolo [*capreolam*]; e chi contraffacesse, perda la roba e le bestie che la portano, e paghi lire 25 per carico: e le bestie e la roba vadano per metà al Comune di Firenze e l'altra metà sia del vicario e di chi l'avrà prese. Lo stesso si faccia per quelle robe divietate che qualche potestà del vicariato avrà preso o fatto prendere. Sia però del Comune di Firenze la pena delle lire 25, e venga pagata al camarlingo della provincia. 24. Che niuna Comunità od università del vicariato osi, direttamente o indirettamente, dare danaro o altra cosa al vicario o ai suoi ufficiali e famigli, oltre quello che è prescritto dagli ordini o dagli Statuti, a pena di lire 500, tanto se il vicario o alcuno della sua famiglia riceve, quanto se costringe a dare. 25. Che il vicario non possa intramettersi in ciò che appartiene all'ufficio dei potestà del vicariato, e viceversa: ma nelle occorrenze, il vicario ai potestà, e i potestà al vicario, si diano aiuto; e i potestà siano reverenti al vicario, come maggiore ufficiale: salva sempre l'autorità concessa al vicario sopra certi malefici. 26. Che il vicario e i suoi ufficiali non possano intramettersi nelle cause civili, a pena di nullità; salvo quello che è detto in un altro capitolo circa gli stipendiati del Comune che si trovano nel vicariato. 27. Che il vicario colla sua famiglia debba stare a sindacato, compiuto l'ufficio, in quella terra o castello, per quattro giorni continui, sotto quel giudice del Capitano di Firenze, che verrà destinato dal Capitano medesimo: il qual giudice dovrà essere in quella terra un giorno prima che finisca l'ufficio del vicario, starvi per quattro

giorni a sindacare il vicario e la sua famiglia delle baratterie, forti indebiti ed estorsioni illecite; e in due giorni terminare il sindacato: e nel primo giorno faccia fare i bandi [*proclamationes*] che crederà opportuni. Il detto giudice poi e il Capitano che l'avrà mandato dovranno essere sindacati, a suo tempo, del sindacato che avranno fatto del vicario. E il vicario, ciò nonostante, debba sindacarsi nella città di Firenze, come gli altri che esercitano uffici nel contado o distretto fiorentino, dinanzi all'Esecutore degli Ordinamenti di giustizia; e vacando l'Esecutore, dinanzi al potestà; almeno dentro quindici giorni dopo che ha finito l'ufficio. Sarà poi tenuto, almeno dodici giorni prima che finisca l'ufficio, notificare per lettera ai Priori delle Arti e Gonfaloniere di giustizia e al Capitano e al suo successore il giorno in cui va a finir l'ufficio, e chiedere che sia mandato il giudice pel sindacato: e ciò a pena di lire 200 da applicarsi al Comune di Firenze. 28. Che il giudice mandato a sindacare il vicario abbia dai camarlinghi del Comune di Firenze lire 40 per sè, pel notaro, e per due cavalli e due famigli. 29. Che il vicario debba tenere le chiavi delle porte della terra; e quando non vi sia il vicario, le tenga il potestà: e che in qualunque luogo del vicariato dove stesse il vicario, debba egli dare il nome alle guardie che occorressero; e ove non fosse il vicario, lo dia il potestà. 30. Che tutte le condanne e multe fatte dal vicario con scritture o senza, debbano venire al Comune di Firenze, e a quello applicarsi, ricevendole un camarlingo a ciò deputato, come appresso. Sia nel vicariato da qui innanzi un camarlingo, alle cui mani pervengano tutte le dette condanne e multe, e il prezzo delle robe vendute per frodo; le quali egli potrà vendere, con licenza del vicario o del potestà, e alla presenza di due buoni uomini d'Anghiari, e riceverne il prezzo e scriverlo a entrata; dovendo il vicario, a pena di spergiuro e di lire 500, far pagare e consegnare a quel camarlingo i denari e le robe, salvo la parte del frodo che a lui si aspetta. Lo stesso dicasi di ciascun potestà. Il camarlingo poi, a pena di lire 200, debba scriver subito in un libro ciò che riceve, o farlo scrivere a uno dei notari del potestà di quella terra; e lo stesso notaro in un altro libro, alla stessa pena, scriva il medesimo, affinché possano rivedersi le ragioni in ambedue i libri. Del danaro che

riscuote, possa il camarlingo spendere nel semestre fino a 100 lire, a requisizione del vicario e con sua polizza; scrivendo nel suo libro, e facendolo scrivere dal notaro nell'altro libro. 31. Che il detto camarlingo, almeno dentro quindici giorni dopo il termine del suo ufficio, debba venire a Firenze, e consegnare al camarlingo della Camera, per metterlo nella cassa dei Castelli, tutto il danaro che avrà riscosso, dedotte le somme che avrà pagato fino alle 100 lire, e dedotte lire 30 per suo salario. Quindi si presenti al giudice delle ragioni [*iudice rationum*] dentro lo stesso termine, e gli consegni le ragioni dell'amministrazione, e i libri d'entrata e d'uscita, tanto quelli scritti dal notaro sigillati col sigillo del notaro o del potestà di quella terra e accompagnati da lettere del notaro medesimo, quanto quelli scritti da lui; a pena di lire 200; e il giudice, alla stessa pena, sia tenuto a far rivedere i conti ai ragionieri del Comune, ed assolvere o condannare il camarlingo, a forma della giustizia. 32. Che il notaro dell'Esecutore degli ordinamenti di giustizia deputato « ad recreationem » dei potestà, castellani e ufficiali del contado e distretto fiorentino, debba almeno una volta ogni due mesi fare la rivista [*visionem*] dei libri dei condannati e dei libri dell'entrate che il vicario e il camarlingo gli mostreranno, o in qualunque altro modo; e trovandoli colpevoli, gli condanni. E ciò siano tenuti a fare alle dette pene: e quanto è del notaro dell'Esecutore, abbia luogo ancora poi notari degli altri rettori deputati alla consegna. All'elezione poi di questo camarlingo si proceda come appresso. Quel Comune, a pena di lire 500, sia tenuto ad eleggere un uomo della terra, buono e leale, in camarlingo per sei mesi dal giorno dell'elezione; e così di seguito, procurando di fare l'elezione del successore un mese avanti che quello esca d'ufficio. E gli eletti siano obbligati, alla detta pena, di accettare l'ufficio, dando mallevaria di 2000 lire presso quel potestà. 33. Che fin d'ora quel Comune sia tenuto e obbligato per tali camarlinghi a tutto quello che dipendentemente da tale ufficio possa venir richiesto da qualunque rettore o ufficiale del Comune di Firenze. 34. Che qualunque danaro riscosso per condanne fatte dai potestà del vicariato debba pagarsi ai camarlinghi della Camera del Comune di Firenze, i quali lo porranno nella cassa dei Castelli.

Provvisione circa le spese del Vicariato di Anghiari.

(Firenze, nel Palagio dei Priori.)

1395, 6 marzo, Indizione 4.

I Priori ec.; considerando come a questi giorni vennero davanti a loro i sindaci delle potesterie del vicariato *Anglaris*, con due ambasciatori del Comune di *Capresis*; e come per esaminare le cose da loro esposte, commisero a due de' Collegi di praticare e riferire; udita oggi la relazione, nella quale si dice di aver presa informazione anche da alcuni cittadini fiorentini che furono vicari d'Anghiari; fatto partito a fave nere e bianche, deliberano — 1. Che il messo [*mundius*] del vicario d'Anghiari, che ha il salario dal vicariato, non possa ricevere, a pena di lire 10, veruna quantità di danaro per citazioni che facesse a qualche sindaco o ufficiale di potesteria, comunità o università del vicariato; dovendo cadere in pena di lire 25 chiunque contrafacesse. Si eccettuano le citazioni fatte a istanza di privati o di qualche università, potendo il messo in tali casi esigere ciò che gli si compete, da chi gli commette la citazione. Il vicario poi faccia osservare questo capitolo lealmente. 2. Che il presente vicario d'Anghiari possa fare spendere al vicariato fino a lire 140 per le sponde e colonne di pietra da farsi alla cisterna di quel luogo, e per l'ammattionato e intonaco della sala inferiore della sua abitazione: e a pena di lire 100, procuri che questi lavori siano fatti, e che per questi solamente si spenda la detta somma. Quando questi lavori si facciano, debba il vicariato pagare quella somma in due parti uguali, nell'aprile e nel maggio prossimo futuro: al qual tempo procurerà il vicario che tutto sia compito. 3. Che il Comune *Capresis* debba in quei termini pagare lire 40, contribuendo per sua parte alla detta spesa; e le altre potesterie del vicariato paghino le altre lire 100. Per la quale contribuzione, il Comune di Caprese venga assoluto di quelle somme che gli potessero venire richieste dalle altre comunità o potesterie del vicariato, o dal vicario, o da altri, per le spese fatte nella casa d'abitazione del vicario o nel recinto [*procinctus*] o nella cittadella della medesima. 4. Che, salve le predette cose, il presente vicario e successori non pos-